

(N. 1446)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1985

Concorsi a posti di preside nei licei artistici ed istituti d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge n. 928 del 22 dicembre 1980, « Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico », si intendeva risolvere il problema delle presidenze delle scuole di ogni ordine e grado; a tal fine, in quel testo, il legislatore, oltre a disciplinare la prassi per l'indizione e lo svolgimento dei concorsi ordinari già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, dettava norme transitorie sia per sanare alcune situazioni relative ai concorsi riservati banditi ai sensi dell'articolo 133 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417, sia per indire un ulteriore concorso riservato al personale insegnante di ruolo che fosse stato incaricato della presidenza per almeno due anni.

Per giustificati motivi, nel settore della istruzione artistica, l'Amministrazione non è stata in grado di bandire nell'arco temporale 1974-1980 i concorsi ordinari previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica, nè, a tutt'oggi, quelli riservati previsti dalla legge n. 928 del 1980; e questo a motivo dei gravami giurisdizionali sul concorso riservato previsto dall'articolo 133 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e conclusosi solo nello scorso anno.

Con il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge si vuole evitare che i candidati del primo concorso riservato, i quali, pur avendo sostenuto le prove con riserva e risultando idonei, successivamente furono esclusi per mancanza dei titoli all'epoca richiesti, titoli poi modificati dall'articolo 4 della legge n. 928, debbano ripetere le prove già a suo tempo sostenute.

Questa richiesta concorda puntualmente con il dettato del primo e del secondo comma dell'articolo 2 della più volte richiamata legge n. 928 del 1980, nella fattispecie inapplicabile per decorrenza dei termini a causa della predetta ritardata conclusione del concorso riservato.

Il secondo comma, invece, tenendo conto del tempo trascorso tra la data di entrata in vigore della legge n. 928 del 1980 e quella in cui saranno banditi i concorsi riservati dalla stessa previsti, intende estendere la partecipazione anche ai docenti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza almeno per un biennio entro la data di pubblicazione del bando di concorso.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Sono valide le prove dei concorsi diretti-  
vi indetti ai sensi dell'articolo 133 del decre-  
to del Presidente della Repubblica 31 maggio  
1974, n. 417, nei licei artistici e negli istituti  
d'arte, sostenute dagli aspiranti ammessi  
con riserva e successivamente esclusi, pur-  
chè siano in possesso dei requisiti previsti  
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928, alla  
data di entrata in vigore della presente  
legge.

Ai concorsi riservati a posti di preside  
nei licei artistici e negli istituti d'arte da in-  
dired ai sensi dell'articolo 2 della legge 22  
dicembre 1980, n. 928, è ammesso il perso-  
nale docente di ruolo nei predetti licei ed  
istituti che alla data di pubblicazione dei  
bandi dei suddetti concorsi sia stato incaric-  
cato della presidenza per almeno un biennio.